



DELIBERAZIONE

n. 1135

del 25-6-2021

O G G E T T O

Definizione transattiva della causa civile pendente avanti al Tribunale di Vicenza tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e gli eredi del sig. C.E. in tema di responsabilità professionale sanitaria.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1375

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 19.02.2016 veniva acquisita al prot. n. 12252 dell'ex ULSS n. 6 'Vicenza' (ora ULSS 8 'Berica') la richiesta (non quantificata) dei sigg. C.A., C.L. e G.G., in qualità di eredi del sig. C.E., volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto, asseritamente dovuto a problematiche cardiache e di decadimento fisico riconducibili ad un pregresso intervento di prostatectomia radicale eseguito presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza, in occasione del quale si verificava una perforazione del retto ed un infarto miocardico acuto.

Con nota del 19.02.2016, prot. n. 12436, la predetta richiesta risarcitoria veniva segnalata, tramite il Broker Willis Italia Spa, alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, con la quale l'ULSS aveva stipulato la polizza n. 642148 a copertura della responsabilità civile verso terzi ed operatori per il periodo 2016 - 2018; la medesima Compagnia assumeva la gestione del sinistro.

Nelle more dell'istruttoria del sinistro, in data 07.12.2017 i citati eredi del sig. C.E. notificavano all'Azienda ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 8818/2017), al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'Ente in ordine al decesso del congiunto; l'Ente, con deliberazione n. 16 del 11.01.2018, autorizzava la costituzione in giudizio e, su indicazione della Compagnia assicurativa, conferiva mandato defensionale all'avv. Mario Testa del foro di Padova.

Considerate le risultanze delle operazioni peritali, confluite nella CTU a firma della dr.ssa Sarah Nalin depositata nella procedura di istruzione preventiva, che riconoscevano un nesso causale pieno tra il decesso del sig. C.E. e le complicanze intraoperatorie evitabili verificatesi in occasione dell'intervento di prostatectomia, il CTP di parte aziendale e il legale dell'Ente rappresentavano all'ULSS la convenienza di definire in via transattiva la vertenza, anche al fine di evitare i maggiori costi connessi alla prosecuzione del giudizio nella fase di merito, destinato a concludersi in senso sfavorevole all'Azienda.

Nella seduta del 18.03.2019 i componenti del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CVS), esaminata tutta la documentazione relativa alla vertenza, in particolare la relazione del *loss adjuster* di Berkshire Hathaway Italia, nonché le osservazioni svolte dall'avv. Testa (note del 22.10.2018 e dell'08.11.2018 agli atti), esprimevano parere favorevole ad una definizione transattiva della vertenza entro l'importo onnicomprensivo massimo di euro 112.000,00; in data 29.04.2019 la Direzione Aziendale autorizzava la conciliazione della vertenza nei medesimi termini espressi dal CVS.

In data 27.06.2019, acquisito al prot. n. 65863, gli eredi del sig. C.E. notificavano all'Azienda ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 4289/2019), ribadendo una richiesta risarcitoria quantificata in euro 833,190,00, oltre rivalutazioni, interessi e spese legali; l'Ente, con delibera n. 1251 del 21.08.2019, autorizzava la costituzione in giudizio e, sempre su indicazione della Compagnia assicurativa, confermava l'incarico difensivo all'avv. Mario Testa del foro di Padova.

All'udienza del 11.03.2021, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU su alcuni aspetti clinici non sufficientemente approfonditi nel procedimento di ATP, il Giudice della causa di merito formulava una proposta di definizione della lite per l'importo complessivo di euro 150.000,00, oltre ad un contributo per le spese legali dei ricorrenti stessi.

L'avv. Testa, con comunicazione del 30.03.2021, evidenziava l'utilità e l'opportunità per l'Azienda di definire la vertenza nei termini prospettati dal Giudice, in considerazione dell'alea del giudizio, nell'ambito del quale il medesimo Giudice avrebbe potuto accogliere ulteriori poste di danno, nonché alla luce dell'importante abbattimento delle pretese risarcitorie avversarie e individuava nell'importo di euro 10.943,40 (arrotondato ad euro 11.000,00) un congruo importo da riconoscere a controparte a titolo di contributo per le spese legali, calcolato in base alle tariffe medie di ui al DM n. 5572014.

La proposta in questione veniva esaminata ed accolta dal Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CVS) nella seduta del 26.04.2021; con nota del 30.04.2021, prot. 46401, la Direzione Aziendale autorizzava la definizione della vertenza nei medesimi termini.

All'udienza dell'11.05.2021 sia l'ULSS che gli eredi del sig. C.E. aderivano alla proposta transattiva formulata dal Giudice, convenendo sul riconoscimento ai ricorrenti di un contributo per le spese legali pari ad Euro 11.000,00, per un importo complessivo da corrispondere ai ricorrenti pari ad euro 161.000,00.

In data 22.06.2021 veniva acquisito al prot. n. 65716 l'atto di transazione sottoscritto in data 16.06.2021 tra le parti in causa, avente ad oggetto la composizione della lite mediante la corresponsione ai sigg. C.A., C.L. e G.G., della somma omnicomprensiva di euro 161.000,00, a tacitazione di ogni pretesa; in base all'accordo delle parti, l'ULSS dovrà versare euro 50.000,00 a ciascuno dei tre ricorrenti, ed euro 6.000,00 e 5.000,00 a titolo di contributo per le spese legali, rispettivamente agli avv.ti Alberto Milesi e Stefano L'Erario, difensori dei medesimi ricorrenti.

Si propone, quindi, al fine di evitare aggravii di spesa, di prendere atto del menzionato atto di transazione sottoscritto tra le parti, agli atti dell'UOC Affari Generali, e di darvi esecuzione nei termini ivi stabiliti."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

**IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA**

1. di prendere atto dell'atto di transazione sottoscritto in data 16.06.2021 tra i sigg. C.A., C.L. e G.G., in qualità di eredi del sig. C.E., e l'Azienda ULSS 8 Berica, agli atti dell'UOC Affari Generali, a definizione della vertenza pendente avanti al Tribunale di Vicenza, procedimento R.G. n. 4289/2019;
2. di dare esecuzione all'atto di transazione di cui al precedente punto, corrispondendo agli eredi del sig. C.E. la somma complessiva di euro 150.000,00, secondo le modalità definite nel medesimo atto, e ai legali dei medesimi (avv. Alberto Milesi e Stefano L'Erario) la somma complessiva di euro 11.000,00, secondo le modalità definite nel medesimo atto;
3. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione anno 2021";
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 26-6-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 26-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI